

ISSN 2421-4442

# S T S SOCIETÀ

ICUREZZA ERRORISMO

Security Terrorism Society

INTERNATIONAL JOURNAL - Italian Team for Security, Terroristic Issues & Managing Emergencies



EDUCatt

---

# SICUREZZA, TERRORISMO E SOCIETÀ

---

INTERNATIONAL JOURNAL  
Italian Team for Security,  
Terroristic Issues & Managing Emergencies

---

3

---

ISSUE 1/2016

---

Milano 2016

---

EDUCATT - UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

---

SICUREZZA, TERRORISMO E SOCIETÀ  
INTERNATIONAL JOURNAL – Italian Team for Security, Terroristic Issues & Managing Emergencies

ISSUE I – 3/2016

---

**Direttore Responsabile:**

Matteo Vergani (Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano e Global Terrorism Research Centre – Melbourne)

**Co-Direttore e Direttore Scientifico:**

Marco Lombardi (Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano)

**Comitato Scientifico:**

Maria Alvanou (Lecturer at National Security School – Atene)  
Cristian Barna (“Mihai Viteazul” National Intelligence Academy– Bucharest, Romania)  
Claudio Bertolotti (senior strategic Analyst at CeMiSS, Military Centre for Strategic Studies– Roma)  
Valerio de Divitiis (Expert on Security, Dedicated to Human Security – DEDIHS)  
Chiara Fonio (Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano)  
Sajjan Gohel (London School of Economics – London)  
Rovshan Ibrahimov (Azerbaijan Diplomatic Academy University – Baku, Azerbaijan)  
Daniel Köhler (German Institute on Radicalization and De-radicalization Studies – Berlin)  
Miroslav Mareš (Masaryk University – Brno, Czech Republic)  
Vittorio Emanuele Parsi (Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano)  
Anita Perešin (University of Zagreb – Croatia)  
Giovanni Pisapia (Senior Security Manager, BEGOC – Baku – Azerbaijan)  
Iztok Prezelj (University of Ljubljana)  
Eman Ragab (Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies (ACPSS) – Cairo)  
Riccardo Redaelli (Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano)  
Mark Sedgwick (University of Aarhus – Denmark)  
Arturo Varvelli (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale – ISPI – Milano)  
Kamil Yilmaz (Independent Researcher – Turkish National Police)  
Munir Zamir (Fida Management&C7 – London)  
Sabina Zgaga (University of Maribor – Slovenia)  
Ivo Veenkamp (Hedayah – Abu Dhabi)

**Comitato Editoriale:**

Gabriele Barni (Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano)  
Alessandro Burato (Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano)  
Alessia Ceresa (Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano)  
Barbara Lucini (Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano)  
Davide Scotti (Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano)

© 2016

**EDUCatt - Ente per il Diritto allo Studio Universitario dell'Università Cattolica**

Largo Gemelli 1, 20123 Milano - tel. 02.7234.22.35 - fax 02.80.53.215

e-mail: editoriale.dsu@educatt.it (produzione); librario.dsu@educatt.it (distribuzione)

web: www.educatt.it/libri

Associato all'AIE – Associazione Italiana Editori

ISBN: 978-88-9335-048-8

copertina: progetto grafico Studio Editoriale EDUCatt

# Table of contents

## RESEARCH ARTICLE

- GIORGIA GENTILI  
The debate around the evolution of Boko Haram's connections  
to al Qa'ida in the Islamic Maghreb..... 7
- BARBARA LUCINI  
Security, resilience and migration: a sociological analysis.  
Lessons learned from the Federal Republic of Germany ..... 41

## ANALYSES AND COMMENTARIES

- ALESSANDRO BURATO  
SOCial Media INTelligence: l'impiego per l'ordine  
e la sicurezza pubblica ..... 61
- SIMONE FERRARI  
L'arte dell'Intelligence per anticipare le mosse della 'ndrangheta ..... 79
- LARIS GAISER  
Economic intelligence for a new world order..... 123

## FOCUS: ASPETTI LEGALI

- GIUSEPPE CARLINO  
Dalla normativa penale antiterrorismo alcune deduzioni  
democratico-costituzionali ..... 145
- SIMONE FERRARI  
Ancora sul caso Abu Omar: la Cassazione "conferma"  
la condanna a sei anni di reclusione per associazione  
con finalità di terrorismo internazionale..... 165

## FOCUS: GRANDI EVENTI

- GIOVANNI PISAPIA  
Planning Security Measures for Major Sport Events'  
Transport System: a Practical Risk-Based Methodology ..... 175

# Dalla normativa penale antiterrorismo alcune deduzioni democratico-costituzionali

GIUSEPPE CARLINO<sup>1</sup>

## Executive

In this article we observe the Islamic terrorism phenomenon through the lens of political conflict and therefore through the ones of jurisprudential conflict. We assume there is continuity between the first and the second ones: that depicts a perfect scenario for the juridical analysis in the center of the text. This analysis, regarding the latest criminal law on counterterrorism, shows worrying authoritarian aspects, a pre-modern and unconstitutional involution. These laws are on the one hand politically legitimated by the horrified execration of the islamic-fundamentalist enemy; on the other hand, they are juridically based on the universal, undisputed compulsoriness of ONU resolutions, which commit states to introduce these rules. The continuous link between the two aspects – the political and the juridical one – goes beyond the present moment and comes on the one hand to the political criminality role in the modern criminal culture, and to the practical jurisprudence that interested this criminality on the other hand, specifically during the XX century. Italy has a long tradition: as the last meaning, regarding the so known “years of lead”; as the previous meaning, regarding Francesco Carrara, founding father of the liberal criminal culture in Europe. Facing some, nevertheless worrying revival, there are many news: they are specific of the war on the Islamic Caliphate. The struggle against the foreign fighters carries laws to a repressive autism, condemned to the defeat since the theoretical premises. However, only if we put the phenomenon in a political perspective, we come to this conclusion: to this one we come up and from this one, circularly, we have begun. The reason of this choice was not a cultural leisure but, on the contrary, the prime interest to preserve prosecuted fundamental rights as well as the judge impartiality, the columns of European juridical tradition. In an attempt to offer an overall perspective, some hints go to military science and international law: where to put the terroristic attack within military science and how to consider the Islamic State, as regarding to the “state” designation, as regarding to the people self-determination principle.

Nel presente articolo s'intende leggere il fenomeno del terrorismo islamico con le lenti del conflitto politico e, dunque, con quelle del conflitto giuridico. La continuità che, infatti, si assume tra le prime e le seconde individua uno scenario perfettamente calzante su cui proiettare l'analisi normativa condotta nel corpo centrale del testo: l'esame della recente legislazione penale antiterrorismo mostra preoccupanti profili autoritari, di involuzione in senso premod-

<sup>1</sup> Giuseppe Carlino, dottore in Giurisprudenza presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, lavora sui temi della teoria generale del diritto, della filosofia del diritto e della politica internazionale, occupandosi dei fondamenti di legalità democratico-costituzionali della legislazione penale antiterrorismo.

erno e anticostituzionale. La legittimazione di tali norme si fonda, da un canto, politicamente, sull'esecrazione orrificica del nemico islamico-fondamentalista; dall'altro, giuridicamente, sull'universale, indiscussa cogenza delle risoluzioni ONU che impongono l'adozione della normativa in questione. Il continuo intrecciarsi di questi due piani – quello politico e quello giuridico – si espande dalla temperie specifica che oggi attraversiamo per giungere, da un lato, al ruolo assunto dalla criminalità politica nella cultura giuridico-penalistica moderna e, dall'altro, alle vicissitudini giurisprudenziali che tale criminalità ha vissuto, nel concreto dell'esperienza soprattutto novecentesca. L'Italia ha un importante bagaglio di esperienza: tanto, in quest'ultimo senso, con riguardo alla stagione degli anni di piombo, quanto, nel primo significato, con riguardo a Francesco Carrara, padre nobile della penalistica liberale europea. Dinanzi ad alcuni, pur sempre preoccupanti revival, molte sono le novità di questa stagione di guerra al Califfato: il contrasto ai *foreign fighters* induce la legislazione ad un autismo repressivo che è sin dalle premesse teoriche condannato a soccombere; tuttavia, solo una ri-politicizzazione del fenomeno consente l'affiorare di questa conclusione. A questa, dunque, si è pervenuti – e da questa, circolarmente, si sono prese le mosse – non per un vezzo culturale: interesse primario era, invero, quello di patrocinare la causa dei diritti fondamentali dell'imputato e il postulato di civiltà giuridica insito nella terzietà e imparzialità del giudice. Inevitabilmente, nel tentativo di offrire una prospettiva completa della lettura proposta, alcune considerazioni vanno ai temi della scienza bellica e del diritto internazionale: dove collocare – militarmente – l'atto terroristico e come considerare lo Stato islamico, e rispetto alla qualifica di "stato" e rispetto al principio di autodeterminazione dei popoli.

## 1. Da dove comincia

Nel 1980 la Legge Cossiga introduce l'art. 270-*bis* del codice penale, ossia il reato di associazione con finalità di terrorismo. Si trattava di una legge speciale, che introduceva misure straordinarie per la lotta contro il terrorismo politico; rispondeva a richieste espressamente formulate dalla magistratura e seguiva alla Legge Reale del 1975. Giungeva un paio d'anni prima di un'importante sentenza della Corte Costituzionale, la n. 15 del 1982: con tale sentenza la Consulta ratificava in capo agli organi politici l'esercizio di un potere in deroga ai vincoli costituzionali, laddove essi avessero rilevato una situazione di emergenza. Ingaggiarla allo scopo di riportare l'ordine – e quindi nel rispetto di un parametro di ragionevolezza con riguardo al tempo di vigenza delle misure – era precipuo dovere del Governo e del Parlamento.

Su tali interventi legislativi e giudiziari si è discusso in maniera copiosa, e adeguata alla sensibilità del tema. Una discussione che tematizzava innanzitutto il punto del rilievo dei diritti fondamentali: se e quando essi potessero venir sospesi, in reazione all'inverarsi di uno stato di eccezione. Questioni antiche come la scienza politica, che solleticavano il tema centrale della sovranità politica – nella sua ontologica dimensione collettiva. Quel che era scontato, insomma, era che il fenomeno aveva una caratura comunitaria, tanto sul piano delle strutture associative in cui esso necessariamente si pre-

sentava, quanto sul piano delle strutture prese di mira – quelle politico-costituzionali. Le forze contendenti generavano sì un conflitto aspro al punto da esser costituzionalmente sensibile, ma godevano in fondo di quella che oggi chiameremmo ‘agibilità politica’: è nota la bonarietà con cui il PCI si riferiva ai brigatisti, in quanto “compagni che sbagliavano”. Insomma, poteva pur sospendersi la Costituzione ma a garantire sul carattere costituzionale – e non commissario – di tale ‘dittatura’ stava la co-originarietà delle forze coinvolte rispetto alla costituzione stessa. Così si spiega la linea di credito che la Corte costituzionale aprì a favore degli organi politici, chiamati ad affrontare l’emergenza nella piena assunzione della responsabilità per l’appunto politica che ciò comportava.

Lo stesso diritto penale, lo *ius terribile*, lo strumento più violento, arcaico, costituzionalmente sensibile che sia a disposizione di uno stato moderno, si legittima solo in virtù di un avallo democratico quanto più possibile profondo e sfaccettato. Sempre la Corte costituzionale italiana su questo assunto ha, da un lato, fondato il divieto di ogni obbligo costituzionale di tutela penale; dall’altro ha adottato una giurisprudenza ormai consolidata e assai castigata, in quanto estremamente prudente nel cassare giudizialmente una norma laddove il sistema istituzionale si è espresso politicamente – ossia a mezzo del sinolo governo-parlamento.

Fin qui, dunque, tutto quanto accennato si spiega se letto sotto una lente politica.

Il terrorismo islamico deflagra nel 2001 a innovare completamente lo scenario – o forse solo a rendere evidente un cambiamento già intervenuto. Singoli uomini kamikaze si mostrano in grado di volgere a proprio favore gli strumenti tecnici e mediatici del cosiddetto “Occidente” che, *bon gré mal gré*, si ritrova innanzitutto così unitariamente identificato e, poi, preso a bersaglio di un’inedita offensiva planetaria. Tali uomini kamikaze vantano sì un’appartenenza organizzativa ma del tutto eterogenea rispetto al milieu politico occidentale, così che essa immediatamente si connota etnicamente, religiosamente, geograficamente. Acquisisce le tinte di un “grande altro”: un’eccedenza di senso che manca di strutturazione concreta mentre deborda di appartenenza e condivisione ideale, valoriale. Caratteri ben poco empiricamente tangibili, scarsamente determinati eppur intuitivamente centrali, includibili: essi si pongono subito a surrogato dei carenti requisiti strutturali che pure l’associazione criminale (con finalità terroristica) deve possedere, se si intende rispettare i principi garantistici di determinatezza dell’incriminazione penalistica.

La forza con cui tale eccedenza di senso si impone alla nuova tempeste storica, insidia non solo tutte le teoriche costituzionalmente orientate a presidio della materialità del fatto penalmente tipico – che, materiale per

l'appunto, non può mai risolversi in una mera inclinazione d'animo, in un'appartenenza ideale – ma si candida a venire in rilievo pure per i singoli individui, considerati di per sé espressione di una minaccia rilevante già su un piano culturale – a prescindere dall'appartenenza verificabile a reti criminali. Anch'esse, del resto, estese all'intero globo, irriducibili a qualsiasi territorialità (almeno fino all'emersione storica dell'IS), confuse, per l'appunto, con il proprio sostrato ideale, pongono delicatissime questioni giurisprudenziali.

Con riguardo a quest'ultimo profilo: l'art. 270-*bis* c.p., il capo d'accusa levato nei riguardi dei membri di reti criminali, ha certamente conosciuto un'importante reviviscenza. In tale rinnovato protagonismo si assiste, però, anche a una flessione del rigore con cui il requisito dell'"organizzazione" è stato considerato costitutivo dell'"associazione" criminale: più che una solida struttura con ruoli gerarchici e chiara ripartizione delle funzioni, ci si è spesso accontentati di una comune appartenenza ideale che facesse da collante a vaporose relazioni internazionali, non meglio definite. La semplice, presupposta esistenza di Al-Qaeda ha fatto da passe-partout nel riassumere qualsiasi, singola condotta sospettabile nel seno generale di un'associazione criminale senza spazio (carattere tanto più evidente, a fronte della pretestuosità estemporanea delle missioni militari statunitensi a danno di stati specifici) e, dunque, senza tempo.

Come si vede, era già in atto un processo di de-istituzionalizzazione dell'associazione – da concepirsi in principio e garantisticamente come centro di contro-potere rispetto al potere legale: tale de-istituzionalizzazione inficia le garanzie liberali, rivelandosi idonea a colpire singole condotte di per sé inoffensive e, però, testimoni di un'appartenenza ideale non ammessa, bandita al consesso della libertà. Si pone così lungo una linea di continuità l'ultima evoluzione della nostra disciplina, in risposta all'emergente fenomeno del *foreign fighter*, del cd. "*lone wolf*", letteralmente "lupo solitario".

Il lupo solitario, come evocativamente s'intuisce, è il singolo musulmano radicalizzato: si tratta di uomini spesso dal delicato profilo psicologico, che tendono a condurre una sorta di doppia vita. A fianco del proprio ordinario inserimento nelle periferie esistenziali ed etnicamente ghettizzate delle metropoli europee in crisi economica, essi possiedono un'altra dimensione: sola ed isolata, radicalizzatasi nel totalitarismo di una lettura arcaica e revanscista del Corano, cui il soggetto può avere agile accesso grazie ai mezzi informatici.

A fare da collettore, ideale ed organizzativo – e qui l'importante novità rispetto al recente passato – la rinascita del Califfato islamico. Era e resta pressoché impossibile prender parte attiva nel conflitto bellico e frastagliato che ammorba il Medioriente e, da qui, gran parte del globo in assenza di una minima struttura organizzativa di riferimento; tuttavia si sono assai ampliati i



marginari di autonomia del singolo, laddove è possibile acquisire informazioni e tecniche online per poi spenderle e rafforzarle nei territori che effettivamente sono controllati da quella che fu un'organizzazione terroristica, e che oggi acquisisce connotati para-statali. La soggettività morale e storica negata per lunghi anni – perlomeno a partire dal 2001 – alla galassia del fondamentalismo islamico e, soprattutto, a ciò di cui sostanzialmente esso si faceva espressione, si riverbera oggi nel sorgere di un'inedita soggettività giuridica (internazionalistica). L'imbarazzo è grande, tra organi di stampa, diplomazie e cattedre dei tribunali: il loro prudente rimettersi all'aggettivo "sedicente" dinanzi all'auto-attribuita qualifica di Stato da parte del Califfato è certo un indice del pauroso atteggiamento di orrificata esecrazione e rimozione del nemico. Evidentemente, con quel "sedicente" non s'intende tematizzare la nota crisi della statualità, la sopravvenuta fragilità del suo statuto.

L'esito di quest'approccio settario, ingenuamente renitente ad una realistica presa di coscienza della conflittualità politica sottostante al fenomeno terroristico, è la personalizzazione dello scontro: il singolo uomo – alfa e omega della civiltà giuridica occidentale, protagonista assoluto in dignità e diritti – subisce tutta la radicalità di un confronto che sin dalle premesse è alieno all'alveo pattizio da cui scaturisce la giuridicità occidentale. In questa reciproca estraneità (necessaria? evitabile? voluta?) s'insinua, infine, la domanda che tanto spesso sentiamo rimbalzare sui media: allo scopo di sconfiggere il terrorismo, dobbiamo forse rinunciare alle nostre garanzie fondamentali?

Il quesito non è ozioso: basti pensare alla posizione dei cd. *enemy combatants* statunitensi, o al regime detentivo cui sono soggetti i sospetti di terrorismo secondo la legislazione britannica. Nei due sistemi di common law appena menzionati, le deviazioni rispetto all'ordinario regime di *rule of law* sono conclamate e relativamente esplicitate: gli organi legislativi hanno emanato norme a conferire poteri straordinari agli esecutivi; e tali norme sono andate soggette al vaglio giurisdizionale dei massimi organi di garanzia, che hanno provveduto a smussarne i confini. Si tratta, ad ogni buon conto, di sistemi di common law, fondati su dinamiche di legittimazione prevalentemente giudiziali – non normativo-costituzionali.

Più delicati e suscettibili di deviazioni illiberali, in qualche modo, 'cariche', invisibili e perciò assai pericolose sono i sistemi di civil law. Questi vivono della politicità sovrana di un organo rappresentativo della comunità politica, espressione vincolata di un testo di legge ad ogni altro sovraordinato, la costituzione: nient'altro che quanto descritto sopra con riguardo al caso italiano, alla sua legislazione penale e quella speciale, antiterrorismo. Qui il giudice non 'scopre' la legge insita nel caso concreto, limitandosi (e, allo stesso tempo, elevandosi) a dichiararla, come accade nel mondo anglosassone; il nostro giudice, com'è noto, da funzionario di stato qual è, applica la legge

elaborata dall'organo legislativo. Una funzione in linea di principio modesta, quella di essere "bocca della legge" – variabile in ogni caso dipendente dal vero punto di snodo del sistema, ossia il circuito normativo a legittimazione rappresentativa.

Ebbene, quando (non oziosamente) ci si chiede se ai fini della ormai più che decennale *war on terror* è opportuno recedere dalle nostre garanzie, temo che si rischi di dare una risposta oziosa: nell'uno o nell'altro senso, è poi la (per noi, 'società civile') dimentica prassi giudiziaria a fare la differenza. D'altronde, il reato – in termini di teoria generale – si caratterizza per essere "illecito di modalità di lesione": esso è un illecito che, in omaggio a esigenze di garanzia, è caratterizzato da una tassativa definizione delle specifiche modalità realizzative. Se manca tale definizione, e magari una società civile in crisi di intermediazione sociale non ne percepisce l'assenza (e magari, ancora, finisce financo per abbisognarne politicamente), sono poi i giudici a dover esercitare la delega implicitamente conferitagli: quella di condurre da dietro la cattedra del diritto una guerra dove la prima vittima a cadere è la civiltà giuridica, con il suo primato di imparzialità e d'indipendenza. Ebbene, allorché si avverta che il maglio penale non si sta scagliando contro atti specifici ed empiricamente verificabili (tipici) cui segua un sempre controvertibile giudizio di disvalore (antigiuridico); allorché, invece, si percepisca che l'ordinamento prende di mira un intero fenomeno storico-politico, esecrato sin dalle sue fondamenta, necessariamente schiacciato sui singoli uomini che ne riassumano *in corpore vili* l'essenza, allora un campanello d'allarme sta suonando. Con vocabolario giuridico, si dice che l'antigiuridicità precede la tipicità: la legge penale si veste secondo stili premoderni oppure, anche, secondo i dettami in voga durante la stagione novecentesca dei regimi autoritari.

In questo senso, si diceva, la risposta alla faticosa domanda è oziosa: quella flessione delle garanzie c'è già, è nei fatti, e riguarda la messa al bando di un certo tipo d'inclinazione politica e culturale – quandanche, com'è fisiologico, se confermata dall'esistenza di vincoli e relazioni interpersonali con i propri sodali. Stiamo parlando della libertà di pensiero, di associazione, della libertà di riunione e consimili, nel seno di una società liberale: una società, dunque, vocata al "pensiero pericoloso", come evidenzia C. Fiore.

Le inclinazioni politiche e culturali, le relazioni associative, per aver rilievo penalistico, devono spingersi a rivestire un profilo di concreta pericolosità a danno di beni tangibilmente determinati: qualora tale obiettivo non venga in primaria considerazione a fare da guida nella ricerca di un corretto equilibrio con le istanze di prevenzione, avremo aperto la porta su qualcosa di pericoloso: la soglia del penalmente rilevante, a quel punto, potrà essere anticipata senza più argini saldi a contenerla; le norme smetteranno di avere una funzione regolativa delle condotte – definire a priori ciò che può esser

e ciò che non può esser fatto, in modo chiaro e garantista – per assumerne una costitutiva dell’illiceità penale. Ma, in tale ultima evenienza, a porre i presupposti per una condanna, non sarà più l’aver fatto qualcosa, bensì l’esser in un certo modo – quale presupposto (presunto) del fare certe cose e a prescindere dalla circostanza che le si faccia. Si innesca così un meccanismo di ghetizzazione che crea il nemico per scagliarsi contro: senza bisogno di appellarsi al valore metaforico della legge, è facile comprendere come il ricorso ad una legge in funzione meramente intimidatrice contribuisca ad aggravare le fratture socio-economiche e culturali che insistono tra le cause a monte dell’epifania terroristica.

## 2. Lo stato dell’arte normativo

Osserviamo meglio dunque questa disciplina penale, a sbizzarne i principali profili sostanziali: preciso, quindi, che nessun cenno verrà fatto ai profili cautelari, che pure svolgono ormai un ruolo addirittura primario nella vicenda penalistica in materia. D’altronde, lo scopo non è quello di sanzionare con imparzialità e lucido distacco un fatto considerato meritevole di disvalore, come si suol dire; ma, ben più immediatamente, quello di sottoporre a controllo autoritativo (o, possibilmente, quello di provvedere direttamente all’espulsione di) soggetti sospettati di condurre attività terroristica. Oltre che con le varie misure processuali, occorrerebbe dunque dedicarsi anche alla disciplina in materia d’immigrazione: così si otterrebbe un quadro completo. Tuttavia, solo dall’osservazione della disciplina penale sostanziale – quella che per statuto si contende il campo con la libertà personale – è possibile trarre indicazioni puntuali in merito alle linee di politica criminale perseguite.

Dell’art. 270-*bis* c.p. s’è già detto: la norma è stata applicata recedendo da ogni requisito rigorosamente istituzionalista, in favore invece di una lettura che dà rilievo alla semplice partecipazione del soggetto alla rete terroristica. Il punto dolente, come si diceva, è che spesso tale rete è stata data per fatto notorio, identificandola con Al-Qaeda, senza che del rapporto tra questa e l’imputato si vagliasse attentamente e probatoriamente la consistenza. Non che la giurisprudenza maggioritaria in materia di associazione criminale spicchi per rigore garantista, tuttavia in dottrina ci si è acutamente dati ad evidenziare i significativi cedimenti a istanze repressive con cui la magistratura ha condotto la guerra che le è stata affidata: è evidente come spesso si sia aperto a vere e proprie analogie *in malam partem*, quanto di più inammissibile secondo i principi del diritto penale liberale. Ma andiamo oltre.

Già a partire dal 2005 la disciplina si è arricchita di nuove fattispecie: si tratta di ipotesi normative del tutto inedite, rispetto a quelle classiche con cui

è stata storicamente affrontata la criminalità politica. Parliamo dei reati di arruolamento ed addestramento con finalità di terrorismo internazionale, recentemente novellati a seguito dei primi attentati di Parigi, del gennaio 2015. Quest'ultimo intervento introduce anche il reato di organizzazione, finanziamento, propaganda di viaggi con finalità di terrorismo e innalza le pene per chi sia "trovato in possesso" di documenti falsi validi per l'espatrio. Un disegno di legge ancora in discussione arricchisce il plateau, introducendo il reato di finanziamento di condotte con finalità di terrorismo, di sottrazione di beni sottoposti a sequestro, di atti di terrorismo nucleare.

L'art. 270-*quater* c.p., dunque, sanziona l'arruolamento con finalità di terrorismo. Ma cos'è "arruolamento"? La dottrina, la giurisprudenza ma anche i lavori preparatori ne parlano come qualcosa di più del semplice accordo, qualcosa di meno dell'effettivo irregimentarsi in una struttura militare. Una condizione intermedia scarsamente definibile, che si espone a continui rimpalli tra un polo e l'altro; che, in ultima istanza, finisce per sostanzinarsi nella prestazione di un mero assenso da parte del soggetto arruolato. Può un assenso essere penalmente rilevante? Secondo la regola generale disposta dall'art. 115 c.p. l'assenso su cui converga un accordo non costituisce mai reato: può solo essere indice di una pericolosità sociale, da cui far discendere l'irrogazione di mere misure di sicurezza. Costituiscono tipiche eccezioni alla regola i delitti contro la personalità dello Stato, come a dire il braccio autoritario per eccellenza dell'ordinamento penale statuale: quel braccio che Francesco Carrara, tra i padri nobili della criminalistica liberale europea, decise clamorosamente di non trattare perché mera trasposizione giuridica della forza; lo stesso braccio che altrettanto clamorosamente la codificazione toscana del Granduca Leopoldo, nel 1786, decise di estromettere, in omaggio ad istanze di irenismo liberale (l'idillio, invero, duro solo pochi anni, e i reati corrispondenti furono reintrodotti). Ancora, si tratta dello stesso titolo del codice Rocco che, folto com'è d'intitolazioni, mette in mostra il carattere autoritario del regime che l'ha prodotto. Si considerino, poi, oltre alle incriminazioni di accordi, le altre che a vario titolo colpiscono le associazioni o anche le condotte solo istigatorie. Infine, si ponga mente alla punibilità a titolo di tentativo, altro potente fattore di incriminazione. I confini, che già teoricamente non sono cristallini, tendono definitivamente a sovrapporsi nella prassi applicativa.

Così, nonostante le preesistenti incriminazioni, il legislatore è intervenuto con nuove norme, a moltiplicare le ipotesi tipiche entro cui sussumere il medesimo fatto. Già in ciò è ravvisabile quella tendenza pan-penalizzante che rigetta la precisa definizione delle modalità di lesione realizzabili dal reo, per rimettersi ad un'intuizionistica identificazione del nemico, vero destinatario della norma: la cd. pluri-tipicità consentirà infatti al giudice di scegliere il capo di imputazione in ragione degli elementi di fatto posseduti, così

aggirando la presunzione di innocenza. Lo stesso schema si riproduce nel seno delle fattispecie che discutiamo, con ancor maggior rilievo. L'ipotesi di arruolamento, ad esempio, non potrà contentarsi del solo consenso ad una proposta di impiego militare: a fini probatori sarà necessario far riferimento ai cosiddetti *post-facta*, successivi al momento della prestazione dell'assenso ma – in linea di principio – antecedenti alla configurazione degli elementi propri all'ipotesi associativa dell'art. 270-*bis* c.p.: il confine tra le due fattispecie si confonde, le “modalità di lesione” poste a caratterizzarle si identificano. Così l'antigiuridicità viene presupposta alle rispettive tipicità: ancora una volta, una pluri-tipicità tutta prona alle esigenze dell'accusa, che potrà optare per l'arruolamento qualora non abbia i pochi elementi necessari a sostenere la più grave ipotesi associativa. Si crea così un cordone di contenimento penale intorno a chi sia esistenzialmente (o politicamente) esposto a cadere nelle maglie dell'ordinamento.

Lo stesso accade se si guarda all'art. 270-*quater.1* c.p., disposizione che incrimina l'organizzazione, il finanziamento e la propaganda di viaggi con finalità di terrorismo. Anche qui, le condotte tipiche sono lontane da ogni profilo di concreta lesività: organizzare, finanziare, propagandare dei viaggi è ancora ben lontano dal compiere atti terroristici. A ben guardare, anzi, si tratta di quegli adempimenti che saranno compiuti dall'arruolatore o dall'arruolato una volta commesso il reato di cui abbiamo appena accennato. I *post-facta*, così, rispetto al fatto dell'arruolamento saranno idonei a confluire nell'art. 270-*bis* come anche nell'art. 270-*quater.1* c.p.. E di che condotte si tratterà, nello specifico? Già il semplice essere intercettati mentre – arabi musulmani, membri di comunità a priori sospettate – ci si accorda per l'acquisto di un biglietto aereo per la Siria potrebbe esser reputato conforme al tipo: la condanna, in tal caso, va dai cinque agli otto anni.

È interessante notare che la condotta è tipica solo qualora il viaggio in questione sia internazionale: sono esclusi i viaggi all'interno del territorio della Repubblica. La precisazione – introdotta solo in Parlamento, in sede di conversione del decreto legge – consente di preservare la liceità dei viaggi organizzati alla volta della Val di Susa, per azioni di resistenza allo svolgimento dei lavori della cd. alta velocità ferroviaria: il rischio era – ben noto alle riflessioni più consapevoli in materia – quello di identificare come terroristica ogni attività di protesta e resistenza all'autorità costituita. Evitata in extremis quest'eventualità, il problema tuttavia non si può dir risolto: perché – ci si chiede, infatti – una condotta lecita all'interno del territorio patrio non lo è più al di fuori di esso? Soprattutto verso quali altri paesi un viaggio dev'esser diretto per esser qualificato come terrorista? È evidente come, in assenza di un effettivo controllo sovrano sui territori di destinazione (dal Belgio di Molenbeek alla Siria, per fare due esempi casuali, sempre di esteri si tratta), che

consenta di conoscere fatti, cose e persone coinvolti, si finirà per ricorrere a presunzioni semplificatorie: la sommatoria dell'etnia del soggetto con il territorio di destinazione, con i sospetti gravanti in capo ai sodali nell'impresa (che non devono configurarsi come partecipi in associazione con finalità di terrorismo, altrimenti scatta la relativa incriminazione) darà luogo a una condanna, anche qui, dai cinque agli otto anni. Poco conta che, in effetti, il soggetto si appoggiasse magari ad una rete riconducibile all'organizzazione del Califfo, per poter raggiungere i propri cari, abitanti delle aree soggette al suo controllo: a tutto concedere, in tal caso l'imputato dovrebbe dimostrare la propria innocenza, con una palmare inversione dell'onere della prova, in violazione della presunzione di non colpevolezza.

Abbiamo poi l'art. 270-*quinquies* c.p., che punisce l'addestramento con finalità di terrorismo. Qui il problema è essenzialmente uno: l'addestramento non è altro che una trasmissione di competenze, di saperi. Per quanto di saperi *sui generis* si tratti, ci muoviamo pur sempre nell'ambito di un'attività tra le più importanti di qualsiasi società liberale: l'esercizio del diritto alla conoscenza. Non solo: in termini più strettamente penalistici, il problema è sempre quello dell'anticipazione della soglia del punibile: non si può ritenere che un imam che diffonda conoscenze in merito alla composizione chimica dell'acqua ossigenata (un cd. "precursore di esplosivo", destinatario di altra, assai criticabile disciplina penale) stia commettendo un atto offensivo nei confronti di alcunché di tangibile. L'eventuale pericolosità sociale di cui tale attività si faccia testimone può fondare misure di controllo e prevenzione: difficilmente, invece, può sostenersi sia idonea a fondare una condanna dai sette ai quindici anni di detenzione. A un tale stadio di anticipazione, le sottigliezze dogmatiche inerenti il momento in cui vagliare la pericolosità e la base di giudizio, gli elementi su cui farlo si rivelano capaci di incidere in maniera dirimente sulla rilevanza penale o meno dell'azione: esattamente quella carenza di determinatezza e tassatività di cui si diceva, imputabile al legislatore; il quale, così, conferisce una implicita delega al povero giudice, soldato schierato in uno scontro di civiltà.

Un'importante sentenza della Corte di Cassazione, sent. n. 29670/2011, si è espressa sul punto: i giudici si sono arrovellati a dare una lettura accettabile al dettato normativo, con interventi inediti o addirittura *extra ordinem*, giustificati dalla lodevole volontà di riportare il testo nell'alveo del "possibile giuridico" – come essi dicono con espressione gravida di significato. Del resto il ricorso alla Corte Costituzionale, volto a sanzionare l'illegittimità della norma, è ipotesi implausibile: abbiamo già una lunga esperienza con la legislazione dell'emergenza degli anni '70 e '80 e sappiamo che l'estrema (e sopra già richiamata) politicità della materia induce i giudici della Consulta ad estremizzare il loro già consueto *self-restraint* in materia penalistica. Pos-

siamo forse immaginare la Corte costituzionale che si permette di toccare la ‘sacrosanta’ normativa penale antiterrorismo? A che prezzo, in termini di esposizione politica della Corte? E in termini d’inadempimento dell’Italia agli obblighi internazionali, stante che tali norme sono di attuazione rispetto alle vincolanti risoluzioni Onu? Su quest’ultimo punto, un cenno al termine dello scritto.

Rileviamo che la novella del 2015 ha introdotto l’ipotesi dell’auto-addestramento: la pena colpisce chi si addestri autonomamente, tipicamente a mezzo internet ma non solo (ad esempio, con un istruttore di volo in buona fede), per poi realizzare condotte univocamente dirette alla commissione di atti terroristici. La nuova fattispecie si indirizza specificamente, com’è evidente, al lupo solitario: poiché il tenore letterale della norma è quello qui riportato (“pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione” di atti terroristici), s’intuisce quali infinite vaghezze si dischiudano all’interprete. Quel riferirsi al compimento di atti univocamente finalizzati al terrorismo rappresenta, di fatto, come si dice in gergo tecnico, una norma penale in bianco: non connota nulla del mondo reale, rimettendosi all’integrazione giudiziale. Eppure solo in virtù di quest’elemento di fattispecie si può distinguere chi prenda lezioni di volo per volare e chi in vista di far saltare per aria il volo da lui controllato. Si pensi, per un momento, alla delicatezza della posizione del giudice, chiamato a esercitare il suo magistero soggetto solo alla legge eppure costretto a crearla, la legge, in considerazione delle istanze securitarie che vengono in rilievo nel caso concreto.

Oppure, ancora: il web, nella fenomenologia ‘criminale’ del “*lone wolf*”, ha un’assoluta centralità, sostituendo a tutti gli effetti reti di relazioni inesistenti nella vita reale. Ebbene, la diffusione *ad incertam personam* che sul web si realizza, rende impossibile condurre quei vagli di pericolosità in concreto cui si accennava: non obbligatori, tuttavia essi possono ritenersi caldamente consigliati in virtù di una lettura costituzionalmente orientata della norma – come, del resto, esorta a fare la stessa Corte Costituzionale. Essi diventano inaccessibili quando non è noto il destinatario della diffusione, cui parametrare le conoscenze trasmesse, in considerazione di quelle possedute e della sua effettiva pericolosità, del suo approssimarsi fattivo alla realizzazione di un attentato.

Da ciò – ossia esattamente il punto centrale del rovello della sent. n. 29670/2011 – discende che il novellato secondo comma va a configurare un vero e proprio delitto di polizia: nel testo è riportata quella che si pone come un’aggravante per le ipotesi in cui il fatto sia condotto attraverso strumenti informatici; ma poiché il ricorso a questi ultimi è componente ordinaria del fenomeno criminoso, è difficile considerare la previsione come mera specificazione di una modalità realizzativa (secondo quella che è la teoria delle

aggravanti). Semplicemente, il legislatore, con rigoroso autismo repressivo, ha rilevato l'ordinarietà del fenomeno e ha pensato di sanzionarlo più rigidamente: che poi la giurisprudenza più avveduta e già citata (sempre il riferimento va a Cass. Pen., sent. n. 29670/2011) rilevasse delle pericolose involuzioni autoritarie poco importa. Al legislatore interessa solo – alla maniera dell'art. 270-*quater*.1 c.p., in cui s'interdicevano, di fatto, certi viaggi, certe destinazioni – interdire un certo mezzo di comunicazione, quello online. E lo fa alla maniera degli antichi: con l'intimidazione penale rivolta ad un suddito passivo, dimentica di ogni visione interlocutoria del cittadino proprio destinatario.

Interessante è poi l'art. 497-*bis* c.p., che sanziona chi sia “trovato in possesso” di documenti falsi validi per l'espatrio. Al di là di alcune sciatterie redazionali (consuete, nell'attuale stagione legislativa), e una volta che si soprasseda su alcuni cortocircuiti logici cui dà adito la norma (come si può essere in possesso di un proprio documento falso senza aver contribuito alla falsificazione, ipotesi più grave prevista dal secondo comma?); una volta, pure, che si prenda atto del carattere quasi *contra legem* con cui si potrebbe dare una lettura in grado di soddisfare un minimo il principio di offensività, resta una norma che è posta al solo scopo di essere obbedita: non esattamente il portato di una nitida tradizione democratico-liberale. Già le scelte lessicali sono significative: “chiunque è trovato in possesso”, le parole con cui si apre la disposizione, restituiscono un clima sceriffale, il richiamo ad una prescrittività indiscussa. In effetti la norma si emancipa dal classico tessuto dei reati di falsità in atti: non guarda né al disvalore del privato cittadino o del pubblico ufficiale che falsifica l'atto pubblico, né al danno causato da un'identificazione che sia condotta per mezzo di un documento falso. Guarda, per converso, al documento falso in sé, considerato come *res prohibita*; comminando dai due ai cinque anni di reclusione per chiunque ne sia trovato sceriffalmente in possesso. Dunque, ancora, puro controllo intimidatorio delle condotte: non possono essere fatti certi viaggi (da parte di certe persone, *ça va sans dire*); non possono essere fatte certe comunicazioni a mezzo internet (da parte, ancora, di certe persone e non di altre); non possono essere posseduti certi oggetti (ipotesi riferibile realisticamente solo a certe persone).

Tutto quanto fin qui detto, con riguardo alle principali fattispecie già in vigore. A questo punto è interessante passare al vaglio la normativa ancora in fase di discussione, in Parlamento.

Innanzitutto, la nuova incriminazione volta a reprimere il finanziamento di condotte con finalità di terrorismo, art. 270-*quinquies*.1 c.p.. Il legislatore, qui, sembra andare per le spicce: nelle ipotesi di arruolamento, di addestramento, di organizzazione, finanziamento e propaganda di viaggi si assisteva a una condotta intermedia (quelle appena menzionate) cui si agganciava



la finalità di terrorismo. In quella in esame, la condotta intermedia sarebbe quella di finanziamento *tout court*, descritta in modo del tutto onnicomprensivo come “raccolta, erogazione o messa a disposizione di beni o denaro in qualunque modo realizzati”: è ragionevole sostenere che la mera attività di finanziamento – staminale rispetto alla realizzazione di pressoché qualsiasi attività umana – non abbia alcuna capacità connotativa, non sia in fondo una vera e propria condotta, penalisticamente determinata. L’intero contenuto prescrittivo è rimesso al legame diretto con la finalità terroristica che, però, com’è noto da ampia riflessione politologica e giuridica in materia, sconta una radicale indeterminatezza di contenuti. Sarà difficile, nel seno di comunità del tutto autoreferenziali, con gestione autonoma e comunitaria delle risorse economiche, isolare quelle che sono preordinate ad attività terroristiche; quasi che recassero iscritto il “nome della bestia”.

Interessanti, tra gli altri interventi, la previsione della confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate alla commissione del reato, art. 270-*septies* c.p.; ammessa anche la confisca per equivalente, secondo caratteri che tendono a collocare la previsione tra le pene accessorie piuttosto che tra le misure di sicurezza. Così, in presenza di uomini disposti a dare la vita per il jihad, l’ordinamento pensa di rinforzare la sua artiglieria intimidatoria, scagliandosi contro mezzi di ordinaria quotidianità, quanto mai sensibili nel produrre emarginazione sociale.

Valutazioni simili possono esser fatte in merito alla disciplina della sottrazione delle cose sottoposte a sequestro, art. 270-*quinquies*.2 c.p.: una disciplina rigorosissima, derogatoria a quella ordinaria, rispetto alla quale si sfrondano elementi di fattispecie “superflui” lasciando il corpo nudo di una comminatoria da due a sei anni più una multa per chiunque sottragga beni sequestrati. Di rilievo la circostanza che assai verosimilmente si tratterà di beni di uso quotidiano, con un effetto ricattatorio rispetto alle già precarie condizioni socio-economiche dei naturali destinatari.

### 3. Dove finisce

Il diritto penale moderno si divide classicamente in diritto penale del fatto e diritto penale dell’autore: il primo legato al fatto tipico, empiricamente tangibile, in quanto tale sintetizzabile in una prescrizione positiva che ne connoti i caratteri salienti; il secondo, invece, incentrato sull’autore, il suo modo d’essere, elementi che possono essere sì evocati nel testo di una legge ma solo come ratifica positiva di caratteri preesistenti ed estranei ad una giuridicità laica e volontaristica. Le norme che si sono fin qui ripercorse sono norme dalla marca fortemente autoriale: non che esse non vedano il soggetto

agire; tuttavia, come s'è visto, poco conta quali siano le azioni (le “modalità di lesione”), poiché queste si candidano semplicemente a fare da sintomo di una antiigiuridicità presupposta, riassunta e fatta manifesta dal corpo vivo dell'autore messo all'indice.

Come più volte accennato, non si tratta di una novità assoluta: altre stagioni hanno visto all'opera le medesime dinamiche; e, volenti o nolenti, tutti gli ordinamenti vivono di propri equilibri tra prescrizioni più autoriali e prescrizioni più vincolate ad un empirismo garantista. Ad essere, invece, inedito è il proliferare di singole incriminazioni in cui questi caratteri sono all'opera in maniera assai spiccata, così da sovrapporsi ed amplificarsi a vicenda. Si crea un continuum di incriminazioni di fatti aventi estensione temporale istantanea: essi si affiancano l'un l'altro e vanno a creare una sorta di reato permanente (alla maniera del sequestro di persona, per intenderci) in cui punito è inevitabilmente non un fatto (il sequestro, per restare all'esempio), ché tanti certamente se ne susseguiranno; ma bensì un autore, “il terrorista”.

Dalla dimensione tutta politica degli anni di piombo ad una tutta individualistica negli anni dell'Islam fattosi terrorista. Non si direbbe che la transizione sia stata voluta: piuttosto essa è figlia di un deficit cognitivo, quello che divide le BR e la loro co-originarietà rispetto al complessivo contesto politico dell'epoca da Al-Qaeda, dall'IS e dalla totale estraneità politica di questi rispetto al contesto attuale. Eppure è arduo, dopo quasi quindici anni dal crollo delle Twin Towers, ritenere il fondamentalismo islamico estraneo al nostro contesto politico; per non dire dell'ormai compiuta globalizzazione delle relazioni internazionali, che solo a prezzo di pericolose demonizzazioni può consentirsi l'esclusione di una sua componente. Colpire il terrorismo mediante i terroristi è operazione che viene data per indiscussa: essa, però, non coglie la natura “trascendente” dell'offesa giuridica prodotta da un fenomeno come quello qui studiato. Quella natura stava, invece, a fondamento del trattamento privilegiato di cui godeva la criminalità politica nel XIX secolo – prima dell'involuzione autoritaria a cavallo con il secolo successivo.

Ora, se intendiamo davvero difendere la nostra cultura – come da parte conservatrice si sente ripetere con continua insistenza – allora è proprio sugli assunti di inscalfibile dignità e soggettività giuridica del reo che dovremmo attestarci con massimo rigore: le flessioni autoritarie cui assistiamo sono esattamente quel cedimento che consegna all'“avversario” la vittoria, fatta di un ripiegamento dei metodi della lotta su tracciati pre-giuridici; quelli che l'avversario ha posto.

L'esecrazione orrificica del nemico, la demonizzazione poc'anzi richiamata, producono quest'effetto: ammettono la deviazione dalla legittimità costituzionale ‘come se’ così non fosse, *tamquam non esset* (altrimenti non continueremmo a porci il dubbio sull'opportunità di un simile passo, quando esso

è già nei fatti compiuto); e, inoltre, consentono una speculare, narcisistica auto-legittimazione (nell'atto paradossale in cui si recede dalle proprie sudate, secolari conquiste giuridiche). Solo una ri-politicizzazione del conflitto può consentire di affrontare la fase: magari anche in deroga al dettato costituzionale, come fu all'epoca del terrorismo interno, ma nella consapevolezza del ruolo morale, storico e, dunque, in ultima istanza, giuridico svolto dalle parti coinvolte. Tali parti avrebbero una dimensione collettiva, laddove i singoli soggetti che venissero colpiti si riqualificherebbero nella posizione di testimoni – abbandonando le comode (per tutti) vesti di epifanie psicotiche del male.

Si tratta, in fondo, di una scelta sulle strategie con cui affrontare l'emergenza: il riconoscimento della stessa, il riconoscimento della legittimità del nemico – atto, certo, nell'immediato politicamente costoso – sul medio-lungo periodo promette di ridare unità di senso anche al proprio campo. In ciò risiedono energie fondamentali perché possano essere affrontate le ragioni che hanno prodotto il conflitto e perché quanto sacrificato per la conduzione di questo possa essere riconquistato, una volta che le asperità cessino, assorbite in una sintesi superiore.

Ciò è interdetto fin quando si persevera nella paurosa rimozione del nemico: tale atteggiamento si riassume nello spasmo normativistico delle Nazioni Unite che, per la prima volta nella loro storia, a seguito dell'attentato di Manhattan, hanno emanato delle risoluzioni vincolanti all'introduzione di norme incriminatrici in funzione antiterrorismo. Se si è riusciti a preservare fin qui il filo del discorso, dovrebbe esser chiaro un punto: quell'ineludibile politicità della normativa penale che ha condotto per decenni ad escludere ogni obbligo costituzionale di tutela penale, che ha condotto a guardare con estremo sospetto ogni potestà in materia in capo all'Unione Europea, oggi sembra passare inquietantemente in secondo piano. Dinanzi alla globale – e necessariamente im-politica – vincolatività delle risoluzioni ONU, la politicità democratico-costituzionale cede, aprendo a norme che portano gli ordinamenti fuori dai binari del “possibile giuridico” (o anche solo forniscono un comodo paravento legittimante a classi politiche in crisi, che necessitano di cd. legislazione penale simbolica, mediaticamente efficace).

Con lo spasmo normativistico va di pari passo il comodo rifiuto scientifico e politico di prender atto dei mutamenti intervenuti nella scienza bellica. La plurimillennaria tecnica militare dell'atto terroristico, continua oggi ad esser espunta dalla sua *sedes materiae*, in quanto non riconducibile al paradigma classico della guerra convenzionale. Vero che è questo il paradigma fondativo del diritto internazionale umanitario, è anche vero che esso è, oggi, statisticamente, in conclamata crisi (perché cessi la pace, dev'esserci la guerra: laddove la guerra deve “essere solo la guerra militare di vecchio stile, con *animus belligerandi*. Una misera pace!”, sottolineava C. Schmitt). Si tratta solo di una

delle conseguenze della transizione dalla società industriale e post-bellica – da cui germogliarono le Convenzioni di Ginevra – a quella post-industriale e dell’informazione, in cui viviamo oggi. È intuitivo collocare l’atto terroristico come atto bellico, solo che si concepisca il terreno dell’informazione come terreno idoneo ad uno scontro modernamente militare: è lì che, com’è noto, allignano le tecniche più innovative, e anche i grandi progressi che, inquieti, riconosciamo alle attuali entità terroristiche. Riconosciamo, così, con J. Baudrillard che “lo spettacolo del terrorismo impone il terrorismo dello spettacolo”.

Con ciò, in fondo, si fa riferimento a nient’altro che alla declinazione contemporanea del modello del *total warfare* già novecentesco: riflettere ancora – come, del resto, suggerisce un’analisi critica della giurisprudenza in materia – sul discrimine tra pace e guerra, tra stato di diritto e stato di eccezione potrebbe non esser vano. Consapevoli settori della dottrina gius-internazionalistica hanno tematizzato la tendenza a sovrapporsi del diritto internazionale umanitario con il diritto internazionale dei diritti umani, dello *jus in bello* con lo *jus ad bellum*; laddove già C. Schmitt, discutendo della legalità ginevrina, parlava di un’“abolizione dialettica” delle coppie oppostive poste a fondamento del contesto politico-giuridico internazionale classico: l’esito – ammoniva – sarebbe stato l’imbarbarimento del conflitto, sempre più esteso e anomico. Oggi, com’è stato acutamente notato, ci troviamo in una condizione in cui lo spazio della legge – idealmente continuo ed uniforme, generale ed astratto – è invece una superficie lunare, fatta di fori e crateri, in cui sprofondano le garanzie e i diritti al solo appalesarsi del nemico terrorista. Come abbiamo visto, tuttavia, è quest’ultimo che decide di “esser” terrorista: inesorabilmente, egli si rivela essere legislatore ad ogni altro sovraordinato.

Infine, ancora, allo spasmo normativistico ONU si accompagna l’evaporazione del grumo normativo rappresentato dal principio di autodeterminazione dei popoli: un fulcro importante attorno a cui articolare le distensioni possibili dei conflitti più aspri, uno dei capisaldi della legalità internazionale; che per lungo tempo ha accompagnato le risoluzioni ONU in materia di terrorismo, a fornirne ipotesi di spiegazione e possibilità di superamento. Oggi di esso non si fa più menzione alcuna, sacrificato sull’altare di una nuova legalità internazionale, a legittimazione personalistica, che subdolamente sclerotizza l’ordine politico globale. Così, all’universalismo dell’*“Allahu akbar”* islamico fa(ceva) da controcanto l’universalismo dello statunitense *“democracy, free trade, free market to every corner of the world”* – come recitava la Strategia di sicurezza nazionale varata da G. W. Bush nel settembre del 2002 (l’attuale documento, a firma Obama, risale al febbraio 2015 ed è impostato su tutt’altro tenore). In uno scenario simile è evidentemente messa al bando ogni complessità.

Ridefinire in questi termini la questione, significa ritirare la magistratura da una frontiera conflittuale che non le pertiene: ad essa sarà restituito il suo ruolo terzo e imparziale; all'imputato, il suo bagaglio di diritti fondamentali.

## Bibliografia

AA.VV., *Beni e tecniche della tutela penale. Materiali per una riforma del codice*, Franco Angeli, Milano, 1987.

G. AGAMBEN, *Stato di eccezione*, Bollati Boringhieri, Torino, 2003.

A. BARATTA, *Principi del diritto penale minimo. Per una teoria dei diritti umani come oggetti e limiti della legge penale*, in *Dei delitti e delle pene*, 3/1985.

A. BARATTA, *Diritto alla sicurezza o sicurezza dei diritti?*, in *Dem. Dir.*, 2000.

C. BASSU, *La Camera dei Lords giudica illegittima la legislazione britannica anti-terrorismo*, disponibile su [archivio.rivistaaic.it](http://archivio.rivistaaic.it).

P. BAUDRILLARD, *Lo spirito del terrorismo*, R. Cortina, Milano, 2002.

A. BERNARDINI, *Il terrorismo, quale terrorismo?, e il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite*, in F. SALERNO (a cura di) *Sanzioni "individuali" del Consiglio di sicurezza e garanzie processuali fondamentali. Atti del convegno*, CEDAM, Padova, 2010.

N. BELLANCA, *Elementi di un'analisi del terrorismo contemporaneo*, in [www.juragentium.org](http://www.juragentium.org).

W. BENJAMIN, *Per la critica della violenza*, Alegre, Roma, 2010.

L. CARLASSARE, *Una possibile lettura in positivo della sent. n. 15?*, in *Giur. Cost.*, 1982.

A. CAVALIERE, *Riflessioni sul ruolo dell'offensività nella teoria del reato costituzionalmente orientata*, in C. GIOSTRA, G. INSOLERA (a cura di), *Costituzione, diritto e processo penale. I quarant'anni della Corte Costituzionale*, Giuffrè, Milano, 1998.

A. CAVALIERE, *Considerazioni critiche intorno al d.l. antiterrorismo, n. 7 del 18 febbraio 2015*, disponibile su [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it) del 31 marzo 2015.

P. COSTA, *Pagina introduttiva (il principio di legalità: un campo di tensione nella modernità penale)*, in *Quaderni fiorentini*, 2007.

J. DE MAILLARD, *Il mercato fa la sua legge. Criminalità e globalizzazione*, Feltrinelli, Milano, 2002.

E. DENNINGER, *Stato di prevenzione e diritti dell'uomo*, in C. AMIRANTE (a cura di), *Diritti dell'uomo e legge fondamentale*, Giappichelli, Torino, 1998.

M. DONINI, M. PAPA (a cura di), *Diritto penale del nemico. Un dibattito internazionale*, Giuffrè, Milano, 2007.

F. FASANI, *Premesse ad uno studio sulle strutture del terrorismo islamico e sulle categorie del reato associativo*, disponibile su [www.academia.edu](http://www.academia.edu).

C. FIORE, *I reati di opinione*, CEDAM, Padova, 1972.

- A. GAMBERINI, R. ORLANDI (a cura di), *Delitto politico e diritto penale del nemico*, Monduzzi, Bologna, 2007.
- P. GILBERT, *Il dilemma del terrorismo. Studi di filosofia politica applicata*, Feltrinelli, Milano, 1997.
- D. HELLER-ROAZEN, *Il nemico di tutti. Il pirata contro le nazioni*, Quodlibet, Macerata, 2010.
- G. HIRSCH, *Verso uno stato dei giudici? A proposito del rapporto tra giudice e legislatore nell'attuale momento storico*, in *Criminalia*, 2007.
- G. INSOLERA, *Qualche riflessione e una domanda sulla legalità penale nell'epoca dei giudici*, in *Criminalia*, 2012.
- N. IRTI, *Le categorie giuridiche della globalizzazione*, in *Riv. dir. civ.*, 1/2002.
- G. ITZCOVICH, *Ordinamento giuridico, pluralismo giuridico, principi fondamentali. L'Europa e il suo diritto in tre concetti*, in *Dir. Pubbl. Comp. Eur.*, 2009.
- B.M. JENKINS, *New mode of conflicts*, disponibile su [www.rand.org](http://www.rand.org).
- H. KELSEN, *Essenza e valore della democrazia*, Torino, 2004.
- KHALED FOUAD ALLAM, *Interrogare l'Islam*, in AA.VV., *Religione e violenza: identità religiosa e conflitto nel mondo contemporaneo*, Trieste, 2007.
- M. LUCIANI, *L'antisovrano e la crisi delle costituzioni*, in *Riv. dir. cost.*, 1996.
- M. LUCIANI, *Costituzionalismo irenico e costituzionalismo polemico*, in [www.associazionedeicostituzionalisti.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it).
- V. MANES, *Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza*, Torino, 2005.
- P. MANENT, *Storia intellettuale del liberalismo*, Soveria Mannelli, 2010.
- G. MARINUCCI, *Soggettivismo e oggettivismo. Uno schizzo dogmatico e politico criminale*, in [www.didattica.unitus.it](http://www.didattica.unitus.it).
- S. MOCCIA, *La perenne emergenza: tendenze autoritarie nel sistema penale*, Napoli, 1995.
- P.G. MONATERI, *I confini della legge*, Torino, 2014.
- H.L. NIEBURG, *La violenza politica*, Napoli, 1974.
- M.N. O'CONNELL, *When is a war not a war? The myth of global war on terror*, disponibile su [www.pegc.us](http://www.pegc.us).
- A. PACE, *Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale*, Padova, 2003.
- C.E. PALIERO, *Legittimazione democratica versus fondamento autoritario: due paradigmi di diritto penale*, in *Democrazia e autoritarismo nel diritto penale*, a cura di A.M. STILE, Napoli, 2011.
- R. PANTUCCI, *A Typology of Lone Wolves: Preliminary Analysis of Lone Islamist Terrorists*, disponibile su [www.trackingterrorism.org](http://www.trackingterrorism.org).
- G. PISAPIA, *Terrorismo: delitto politico o delitto comune?*, in *Giust. Pen.*, II/1975.
- G.U. RESCIGNO, *Sul principio di legalità*, in *Diritto pubblico*, 1995.

- E. RESTA, *Nemici e criminali e logiche del controllo*, in *Ind. Pen.*, 1/2006.
- M. SASSOLO, *Challenges to International Humanitarian Law*, disponibile su *archive-ouverte.unige.ch*.
- M. SASSOLO, *Use and Abuse of the Laws of War in the "War on Terrorism"*, disponibile su *archive-ouverte.unige.ch*.
- C. SCHMITT, *Le categorie del politico*, Il Mulino, Bologna, 1996.
- C. SCHMITT, *Dottrina della Costituzione*, Giuffrè, Milano, 1984.
- C. SCHMITT, *Posizioni e concetti in lotta con Weimar-Ginevra-Versailles, 1923-1939*, Giuffrè, Milano, 2007.
- R. SPAAIJ, *Understanding lone wolf terrorism. Global patterns, motivations and prevention*, Springer, Dordrecht, 2012.
- A. SUPLOT, *Homo juridicus. Saggio sulla funzione antropologica del diritto*, Mondadori, Milano, 2006.
- A. VALENTI, *La "musa negletta": quando la Costituzione non ispira più il legislatore nelle scelte di incriminazione*, in *Ind. Pen.*, 2003.
- G. VASSALLI, *Considerazioni sul principio di offensività*, in AA.VV., *Scritti in memoria di Ugo Pioletti*, Giuffrè, Milano, 1982.
- M. WIEVIORKA, *The Making of Terrorism*, University of Chicago Press, Chicago, 2003.
- E.R. ZAFFARONI, *Alla ricerca delle pene perdute*, ESI, Napoli, 1994.
- D. ZOLO, *Il principato democratico, per una teoria realistica della democrazia*, Feltrinelli, Milano, 1996.
- D. ZOLO, *Chi dice umanità. Guerra, diritto, ordine globale*, Einaudi, Torino, 2000.
- D. ZOLO, *Cosmopolis. La prospettiva del governo mondiale*, Feltrinelli, Milano, 1995.

La Rivista semestrale *Sicurezza, Terrorismo e Società* intende la *Sicurezza* come una condizione che risulta dallo stabilizzarsi e dal mantenersi di misure proattive capaci di promuovere il benessere e la qualità della vita dei cittadini e la vitalità democratica delle istituzioni; affronta il fenomeno del *Terrorismo* come un processo complesso, di lungo periodo, che affonda le sue radici nelle dimensioni culturale, religiosa, politica ed economica che caratterizzano i sistemi sociali; propone alla *Società* – quella degli studiosi e degli operatori e quella ampia di cittadini e istituzioni – strumenti di comprensione, analisi e scenari di tali fenomeni e indirizzi di gestione delle crisi.

*Sicurezza, Terrorismo e Società* si avvale dei contributi di studiosi, policy maker, analisti, operatori della sicurezza e dei media interessati all'ambito della sicurezza, del terrorismo e del crisis management. Essa si rivolge a tutti coloro che operano in tali settori, volendo rappresentare un momento di confronto partecipativo e aperto al dibattito.

La rivista ospita contributi in più lingue, preferendo l'italiano e l'inglese, per ciascuno dei quali è pubblicato un Executive Summary in entrambe le lingue. La redazione sollecita particolarmente contributi interdisciplinari, commenti, analisi e ricerche attenti alle principali tendenze provenienti dal mondo delle pratiche.

*Sicurezza, Terrorismo e Società* è un semestrale che pubblica 2 numeri all'anno. Oltre ai due numeri programmati possono essere previsti e pubblicati numeri speciali.

EDUCatt - Ente per il Diritto allo Studio Universitario dell'Università Cattolica  
Largo Gemelli 1, 20123 Milano - tel. 02.72342235 - fax 02.80.53.215  
e-mail: editoriale.dsu@educatt.it (produzione) - librario.dsu@educatt.it (distribuzione)  
redazione: redazione@itstime.it  
web: [www.sicurezzaerrorismosocieta.it](http://www.sicurezzaerrorismosocieta.it)  
ISBN: 978-88-9335-048-8



Euro 20,00